Univda - Prot. n. 0019236 del 20/10/2026 Decreti rettorali 171/2026 [Classif. III/13]

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Erasmus+

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI/DELLE STUDENTESSE ISCRITTI/ISCRITTE NELL'ANNO ACCADEMICO 2026/2027 AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI MOBILITÀ INDIVIDUALE A FINI DI TRAINEESHIP, NELL'ANNO ACCADEMICO 2026/2027, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, CALL 2026 - CUP B61B26000280006

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente bando rientra nella programmazione Erasmus+ 2021-2027, normata dal Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e dalla Guida al programma Erasmus+ applicabile alla Call/Convenzione 2026, reperibile al seguente link: Erasmus+ Programme Guide - Erasmus+ (europa.eu).
2. Le attività di mobilità di cui al presente bando sono finalizzate ad offrire agli studenti e alle studentesse l'opportunità di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un'esperienza lavorativa all'estero, di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante, nonché di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
3. Il tirocinio svolto nell'ambito del programma Erasmus+ può configurarsi come tirocinio curricolare con attribuzione di crediti formativi universitari (CFU), ove previsto dal regolamento didattico del corso di studio di iscrizione, oppure come tirocinio curriculare senza attribuzione di CFU o, limitatamente ai laureati/alle laureate, come tirocinio extracurriculare. Il periodo di mobilità non può sovrapporsi con la partecipazione ad altre iniziative di mobilità internazionale.
4. L'attività di mobilità può essere svolta negli Stati membri dell'Unione europea, nei Paesi terzi associati al Programma Erasmus+ e, nei limiti e alle condizioni previste dalla Guida Erasmus+ e dall'Accordo finanziario relativo alla Call 2026, nei Paesi terzi non associati al Programma.
5. **Sono eleggibili** come sedi di tirocinio Erasmus+ all'estero:
 - qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione;
 - un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG;
 - un organismo per l'orientamento professionale;
 - un istituto di istruzione superiore di un Paese terzo associato o non associato al Programma.

Sono eleggibili, inoltre, per il tirocinio Erasmus+, anche le rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza del candidato/della candidata e presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati…) e le rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti italiani di cultura, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, a patto che venga garantito il principio di transnazionalità (per cui il/la tirocinante acquisisce un know-how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese).

Non sono eleggibili come sedi di tirocinio le seguenti strutture:

- istituzioni e altri organismi dell'Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (la lista completa è disponibile alla pagina Profili delle istituzioni e degli organi dell'UE | Unione europea (europa.eu));
- le organizzazioni che gestiscono programmi dell'Unione Europea, come le agenzie nazionali Erasmus+, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.

Nei casi dubbi spetta, comunque, all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire la valutazione finale sull'eleggibilità dell'organizzazione e/o impresa.

6. Lo svolgimento della mobilità è regolato dal *Learning Agreement for Traineeship*, il documento ufficiale contenente il programma formativo di tirocinio da svolgere nel corso della mobilità che, prima della partenza, deve essere sottoscritto dallo studente/dalla studentessa, dal docente referente dell'Università di appartenenza e dal referente dell'ente ospitante. Per quanto concerne l'Università, l'approvazione delle attività formative proposte nel *Learning Agreement for Traineeship* compete al docente referente della mobilità internazionale nominato per ogni corso di studio. La sottoscrizione del *Learning Agreement for Traineeship* è condizione per avviare la mobilità e stipulare l'accordo finanziario.
7. Gli studenti/le studentesse sono invitati/invitate a prendere visione delle misure di sicurezza adottate dal Paese di destinazione. Qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse viaggi nella località di destinazione o qualora l'Ateneo, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuri la partenza e/o la permanenza degli studenti/delle studentesse in mobilità nel Paese di destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, modificato, interrotto o annullato. La sospensione, la modifica, l'interruzione o l'annullamento sono comunicati tramite canali istituzionali e, nei casi individuali, tramite e-mail istituzionale.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/iscritte, per l'anno accademico 2026/2027, ad un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta e gli studenti/le studentesse laureandi/laureande presso l'Università che prevedono di conseguire il titolo successivamente alla conclusione della procedura di candidatura e selezione per lo svolgimento di mobilità a fini di traineeship e per l'assegnazione di contributi finanziari a sostegno delle mobilità. Gli studenti/le studentesse devono concludere il tirocinio all'estero prima del conseguimento del titolo di studio e i laureandi/le laureande devono concludere il tirocinio entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2028.

2. I candidati/le candidate devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua utilizzata per lo svolgimento del tirocinio. La competenza linguistica può essere documentata mediante esami universitari, certificazioni linguistiche, attestazioni relative a precedenti esperienze formative all'estero o altra documentazione idonea. Tali elementi sono valutati nell'ambito del curriculum vitae e della complessiva coerenza della candidatura.
3. Non possono presentare domanda gli studenti/le studentesse che beneficeranno, nello stesso periodo, di borse di studio o finanziamenti a valere su altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea per la medesima attività, fatta eccezione per quanto indicato al successivo art. 3, comma 7.
4. Possono presentare domanda anche i candidati/le candidate che hanno già usufruito in passato di una borsa di mobilità Erasmus+, purché non si superino i 12 mesi di mobilità per ciascun ciclo di studio e i 24 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico, sommando Erasmus+ per studio ed Erasmus+ per traineeship. Ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità devono essere considerati anche i mesi svolti "senza borsa", ma con lo status Erasmus. Eventuali periodi di mobilità Erasmus+ svolti in modalità virtuale dall'Italia, invece, non sono conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime per ciclo di studi. È responsabilità di ogni studente/studentessa verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando. Il candidato/la candidata è tenuto/tenuta a dichiarare nella domanda di partecipazione tutti i precedenti periodi di mobilità Erasmus+ svolti nel ciclo di studi di riferimento, sia a fini di studio sia a fini di traineeship, compresi i periodi svolti senza contributo finanziario Erasmus+, ai fini della verifica delle mensilità residue e dell'applicazione degli eventuali criteri di precedenza previsti dal presente bando.
5. I requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Per tutta la durata del tirocinio all'estero, gli studenti/le studentesse, ad eccezione di coloro che partiranno da neolaureati/neolaureate, saranno a tutti gli effetti iscritti presso l'Università e, pertanto, dovranno continuare a corrispondere le tasse per l'anno accademico relativo al periodo di mobilità. Gli studenti/le studentesse di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non Schengen sono invitati a reperire con largo anticipo le informazioni e la documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno o il visto necessario per recarsi nel Paese di destinazione della mobilità; si consiglia, a tale riguardo, di consultare il Portale Europeo per l'immigrazione e le Rappresentanze Diplomatiche del proprio Paese dislocate nel Paese europeo e Extra europeo di destinazione. I costi per il rilascio di tali documenti richiesti per alcune destinazioni sono a carico dello studente/della studentessa.
6. Non possono partecipare al presente bando gli studenti/le studentesse iscritti/iscritte all'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità in ingresso finalizzati al conseguimento del doppio diploma; i predetti studenti/le predette studentesse possono candidarsi al bando di mobilità Erasmus+ for traineeship emanato dall'Università di provenienza.

ART. 3 – CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ

1. Per l'anno accademico 2026/2027, è previsto un finanziamento pari a € 52.984,00 per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ for traineeship per tirocini presso uno dei *Paesi associati al Programma* o uno dei *Paesi non associati al Programma*. Sarà, pertanto, predisposta una graduatoria unica.

Sono finanziate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fino a un massimo di 4 mensilità per ciascuno studente/ciascuna studentessa. Resta ferma la possibilità di svolgere un periodo Erasmus+ di durata superiore, entro il limite massimo previsto dal Programma, anche in qualità di partecipante senza contributo finanziario Erasmus+ per le mensilità non coperte, nonché la possibilità di finanziare successivamente ulteriori mensilità in caso di assegnazione di risorse aggiuntive o di economie di progetto.

2. La graduatoria di cui al presente bando rimarrà valida anche per l'assegnazione di ulteriori mensilità attribuite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per tutto l'anno accademico 2026/2027.
3. La Commissione Europea ha stabilito che l'importo mensile della borsa di mobilità for traineeship sia modulato in base al costo del Paese di destinazione, come di seguito riportato:

Paese di destinazione	**Contributo mensile**
GRUPPO 1 (costo della vita alto) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia Paesi terzi non associati al programma della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi Terzi non associati al programma della Regione 14: Isole di Fær Øer, Svizzera, Regno Unito	**€ 550,00**
GRUPPO 2 (costo della vita medio) Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna	**€ 500,00**
GRUPPO 3 (costo della vita basso) Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria	**€ 500,00**
Paesi terzi non associati al programma (Extra UE) delle Regioni da 1 a 12	**€ 700,00**

L'ammontare della borsa di mobilità è determinato moltiplicando l'effettiva durata (espressa in mesi) della mobilità per l'importo mensile relativo al Paese di destinazione e considerando i mesi pari a 30 giorni, indipendentemente dalla loro durata. Per i periodi inferiori al mese, il contributo è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell'importo mensile.

4. Prima della partenza, lo studente/la studentessa in posizione utile in graduatoria stipula apposito accordo finanziario con l'Università che disciplina le modalità di erogazione del contributo comunitario che prevedono, di norma, l'erogazione di un acconto durante il periodo di mobilità ed il saldo eventualmente spettante a conclusione degli adempimenti previsti all'art. 11.

5. La borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship non è finalizzata alla copertura dell'intero costo del periodo di tirocinio all'estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio e il soggiorno.
6. Agli studenti e alle studentesse beneficiari/beneficiarie di una borsa di mobilità Erasmus+ è riconosciuto un **contributo unitario di viaggio**, come indicato nella tabella di seguito riportata, calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce chilometriche di distanza. Per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dove si svolge il tirocinio. Per "luogo di origine", ai fini del calcolo del contributo unitario di viaggio, è convenzionalmente individuata la città di Aosta, sede dell'Università della Valle d'Aosta. Nell'ambito del contributo unitario sono inclusi i viaggi sia verso che dal luogo di destinazione e gli importi variano a seconda della tipologia di viaggio (viaggio ecologico e viaggio non ecologico):

Fasce chilometriche (distanze di viaggio)	**Importo contributo unitario di viaggio ecologico ***	**Importo contributo unitario di viaggio non ecologico**
10 – 99 km	56 EUR	28 EUR
100 – 499 km	285 EUR	211 EUR
500 – 1 999 km	417 EUR	309 EUR
2.000 – 2 999 km	535 EUR	395 EUR
3.000 – 3 999 km	785 EUR	580 EUR
4.000 – 7 999 km	1.188 EUR	1.188 EUR
8.000 km o più	1.735 EUR	1.735 EUR

* i contributi unitari di viaggio per l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili (viaggio ecologico) sono ammissibili se detti mezzi sono stati impiegati per la maggior parte del viaggio sia di andata che di ritorno (in termini di distanza percorsa).

Si specifica che la durata del viaggio non è presa in considerazione ai fini del calcolo della durata minima ammissibile della mobilità.
Per l'assegnazione del contributo per il viaggio ecologico, lo studente/la studentessa deve indicare al termine della mobilità, tramite apposito modulo fornito dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, la distanza di un viaggio di sola andata utilizzando il calcolatore delle distanze online messo a disposizione dalla Commissione Europea disponibile al seguente link: Distance Calculator - Erasmus+ (europa.eu) e deve dichiarare di aver utilizzato mezzi di trasporto sostenibili (treno, autobus, bicicletta o car pooling) per la maggior parte del viaggio di andata e ritorno, in termini di distanza percorsa, allegando idonea documentazione giustificativa. In assenza della dichiarazione o della documentazione eventualmente richiesta, è riconosciuto, ove spettante, il contributo previsto per il viaggio non ecologico.
Non saranno ammissibili ulteriori viaggi effettuati durante lo svolgimento del periodo di mobilità.
Il contributo per il viaggio è corrisposto solo se l'attività è stata effettivamente realizzata.

7. Eventuali integrazioni all'importo della borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship potranno essere disposte in funzione del finanziamento che il Ministero dell'Università e della Ricerca destina all'Ateneo per il sostegno della mobilità

internazionale degli studenti/delle studentesse. Tale contributo finanziario, erogabile fino ad un massimo di 120 giorni (4 mesi di tirocinio), è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità, di seguito ISEE-U, inferiore a euro 40.000,00) e di carriera (iscrizione entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno e svolgimento di un traineeship per cui risulta previsto un riconoscimento di CFU). A tal fine agli studenti/le studentesse interessati/interessate è richiesto di autodichiarare all'Ateneo il valore dell'ISEE-U 2026 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità, qualora non l'abbiano già indicato nella sezione riservata della Segreteria online ai fini del ricalcolo della seconda e terza rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2026/2027, con una delle modalità di seguito indicate:

- inserendo il dato nell'apposita sezione del form online da utilizzare per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
- inviando una mail con l'indicazione del dato all'indirizzo mobilita@univda.it **entro il 25 novembre 2026.**

Sarà richiesta la restituzione dell'importo relativo all'integrazione con fondi ministeriali qualora lo studente non riesca a conseguire almeno 1 CFU riconoscibile nella carriera presso l'Università durante la mobilità a fini di traineeship.
Gli importi delle eventuali integrazioni verranno erogati sulla base degli scaglioni riportati nella tabella sottostante:

ISEE-U (euro)	**Importo mensile per integrazione della borsa di mobilità per traineeship svolti nei Paesi associati al Programma**	**Importo mensile per integrazione della borsa di mobilità per traineeship svolti nei Paesi non associati al Programma**
ISEE-U ≤ 13.000,00	€ 400,00	€ 500,00
13.000,00 < ISEE-U ≤ 21.000,00	€ 350,00	€ 450,00
21.000,00 < ISEE-U ≤ 26.000,00	€ 300,00	€ 400,00
26.000,00 < ISEE-U ≤ 30.000,00	€ 250,00	€ 350,00
30.000,00 < ISEE-U ≤ 40.000,00	€ 200,00	€ 350,00
ISEE-U>40.000,00	0	0

8. Agli studenti/alle studentesse con minori opportunità possono essere riconosciuti i contributi aggiuntivi previsti dal Programma Erasmus+ e dalle disposizioni dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE applicabili alla Call 2026. In presenza di esigenze specifiche che comportino maggiori costi direttamente connessi alla mobilità, può inoltre essere richiesto, secondo le procedure previste dall'Agenzia Nazionale, un contributo per il sostegno all'inclusione basato sui costi reali ammissibili. Gli interessati/le interessate devono allegare l'apposito modulo nel form di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 5, comma 1, del presente bando.

9. Gli studenti/le studentesse che percepiranno, per la medesima attività, una borsa finanziata dall'Ateneo nell'ambito dei programmi di studio finalizzati al conseguimento di un doppio diploma di laurea/laurea magistrale non possono usufruire della borsa di cui al presente bando.

ART. 4 – DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ

1. I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi.
2. Il periodo di mobilità è di norma continuativo, fatte salve le ipotesi di sospensione ammesse dalla disciplina Erasmus+ e dal Regolamento Tirocini di Ateneo, pubblicato sul sito internet di Ateneo al seguente link, e le ipotesi di interruzione anticipata disciplinate dal successivo art. 10. La mobilità deve svolgersi nel periodo 1° febbraio 2027 - 29 febbraio 2028. Le date di avvio e di conclusione del tirocinio devono essere preventivamente concordate con l'ente ospitante e con l'Università. **La documentazione per l'attivazione del tirocinio (progetto formativo) deve essere sottoscritta e trasmessa a mobilita@univda.it entro il 30 aprile 2027**, pena la decadenza dalla graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.
3. I tirocini extracurriculari (tirocini svolti da neolaureati/neolaureate) possono essere attivati nei *Paesi associati al Programma* e *Paesi non associati al Programma;* è onere dello studente/della studentessa verificare prima dell'attivazione la normativa del Paese ospitante.
4. Nell'ambito del presente bando, il periodo di tirocinio può essere svolto in presenza all'estero oppure in modalità mista (*blended mobility*), mediante una combinazione di mobilità fisica e attività virtuale. Per le mobilità finanziate nell'ambito del presente bando, la componente fisica deve avere una durata minima di 2 mesi ed essere eventualmente integrata da una componente virtuale svolta prima o dopo la mobilità fisica.
 Per il periodo di mobilità virtuale svolta dall'Italia non è riconosciuto alcun contributo finanziario.
5. È possibile svolgere tirocini che sviluppino, negli studenti/nelle studentesse di tutte le discipline, competenze digitali attraverso l'esperienza diretta all'interno degli enti ospitanti. I tirocini sono considerati tirocini in competenze digitali (*Digital Skills*) quando il/la tirocinante svolge una o più delle seguenti attività:
 - marketing digitale, compresa, a titolo esemplificativo, la gestione dei social media e la web analytics;
 - progettazione grafica, meccanica o architettonica digitale;
 - sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;
 - installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
 - cybersecurity;
 - analisi, estrazione e visualizzazione dei dati;
 - programmazione e addestramento di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

 Non rientrano in tale categoria le attività di assistenza generica alla clientela, evasione degli ordini, semplice inserimento di dati nei database aziendali e, più in generale, le ordinarie attività d'ufficio.
 Per facilitare l'individuazione di sedi idonee allo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di *Digital Skills*, gli studenti/le studentesse possono consultare, tra le altre, le opportunità pubblicate sul portale ErasmusIntern, ferma restando la

possibilità di individuare autonomamente altre sedi ospitanti, purché le attività previste dal tirocinio risultino riconducibili a una o più delle attività sopra indicate.

ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE

1. La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite la compilazione del *Form* online disponibile al seguente link, **entro le ore 12.00 del 25 novembre 2026.**
2. Si precisa che durante la compilazione del form online viene richiesto di allegare obbligatoriamente il curriculum vitae, redatto possibilmente in formato europeo (scaricabile, ad esempio, dal sito Home | Europass) e in italiano. Nella candidatura è necessario indicare l'intenzione di svolgere il tirocinio in Paesi associati al Programma e/o in Paesi non associati al Programma.
3. L'Ateneo invia all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente/della studentessa, entro tre giorni lavorativi, la conferma della ricezione della candidatura e indica i riferimenti della relativa protocollazione, ai fini dell'individuazione del candidato/della candidata nella graduatoria di cui all'art. 6.
4. Il form online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente/studentessa e deve essere inviato entro il termine indicato al precedente comma 1.
5. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel form online da parte del candidato/della candidata o per mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Per assistenza nella compilazione del form online è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement negli orari di apertura al pubblico, reperibili al link Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement - Università della Valle d'Aosta, oppure inviare una mail a mobilita@univda.it, entro e non oltre le ore 11.00 del 25 novembre 2026.
7. Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese dai candidati/dalle candidate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIE

1. Le domande sono valutate da apposita Commissione nominata con Decreto rettorale e composta da tre docenti di ruolo dell'Università.
2. La graduatoria è predisposta in base ai seguenti criteri:
 a. valutazione del curriculum studiorum (0-5 punti) risultante dal numero di CFU acquisiti rapportati a quelli conseguibili e dalla media ponderata degli esami sostenuti. Sono presi in considerazione gli esami registrati sul libretto universitario e il numero di CFU acquisiti al termine della sessione ordinaria autunnale dell'anno accademico 2025/2026, in cui viene garantito almeno un appello per ciascun insegnamento. Non sono presi in considerazione gli esami sovrannumerari.

b. valutazione del curriculum vitae (0-2 punti);
c. valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato/della candidata e le motivazioni allo svolgimento del traineeship indicate nella domanda di adesione (0-3 punti).

In caso di parità, precede il candidato/la candidata che non ha mai svolto esperienze Erasmus+ (sia studio che traineeship) e successivamente il/la più giovane di età.
Nel caso in cui il candidato/la candidata non avesse ancora sostenuto alcun esame nella sua carriera universitaria, il punteggio di cui al precedente punto 2, lettera a) sarà riproporzionato in relazione al voto di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale.

3. La graduatoria dei candidati/delle candidate idonei/idonee sarà pubblicata all'Albo online di Ateneo e nell'apposita sezione del sito internet dell'Università (www.univda.it) **a partire dal 23 dicembre 2026**. I candidati/le candidate devono prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione è inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.
4. L'assegnazione definitiva della borsa ERASMUS+ for traineeship è subordinata:
 a. all'accettazione della candidatura dello studente/della studentessa da parte dell'azienda ospitante;
 b. alla sottoscrizione della seguente documentazione relativa al tirocinio prima della partenza:
 - convenzione di tirocinio e progetto formativo e di orientamento;
 - accordo finanziario, che copra il periodo di mobilità, tra l'Università e lo studente/la studentessa;
 - programma di attività da svolgere all'estero (*Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility*).
5. La graduatoria dei candidati/delle candidate idonei/idonee è utilizzata mediante scorrimento fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Gli studenti/le studentesse idonei/idonee che intendano rinunciare alla posizione utile in graduatoria sono tenuti/tenute a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, anche al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.
6. **I candidati devono sottoscrivere e trasmettere all'ateneo, all'indirizzo mobilita@univda.it la documentazione per l'attivazione del tirocinio (progetto formativo) entro il 30 aprile 2027, pena la decadenza dalla graduatoria.**

ART. 7 – SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA (OLS)

1. L'apprendimento linguistico è uno degli obiettivi del programma Erasmus+ per la tutela della diversità linguistica e per lo sviluppo delle capacità interculturali. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, pertanto, consiglia fortemente agli studenti/alle studentesse in partenza per una mobilità Erasmus+ di effettuare un test di conoscenza della lingua utilizzata durante il soggiorno all'estero, al fine di comprendere il livello conseguito di partenza e verificare l'avanzamento della conoscenza della lingua al rientro in Italia. La piattaforma è accessibile al seguente link: EU Academy (europa.eu).
2. Il risultato del test iniziale (assessment) potrà permettere l'accesso ad un corso di lingua online gratuito.

ART. 8 – ERASMUS+ STUDENT CHARTER

1. Gli studenti e le studentesse devono prendere visione della carta pubblicata sul sito di Ateneo.
2. Gli studenti/le studentesse in graduatoria che avviano la mobilità senza fruire della borsa possono partecipare al programma Erasmus+ e beneficiare di tutti i vantaggi connessi allo status di studente/studentessa Erasmus.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA E PERMESSI DI SOGGIORNO

1. Gli studenti/le studentesse devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno presso il Paese di destinazione. Devono, altresì, informarsi in merito a:
 - assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link Ministero della Salute - Se parto per...guida interattiva;
 - richiesta di visti/permessi di soggiorno necessari per le mobilità nei Paesi terzi non associati al Programma;
 - modalità d'ingresso nel Paese ospitante, se cittadino/cittadina non comunitario/comunitaria rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). La legislazione e la normativa che regolano l'ingresso degli studenti non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità: è responsabilità dello studente/della studentessa reperire, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti per l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione;
 - eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti/esposte dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
2. L'Ateneo garantisce ai propri studenti/alle proprie studentesse la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile connessa alle attività di tirocinio, secondo le condizioni previste dalle polizze di Ateneo. La copertura sanitaria di base degli studenti/delle studentesse aventi diritto è assicurata, nei Paesi in cui trova applicazione, tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM); tale copertura può tuttavia non comprendere tutte le prestazioni eventualmente necessarie, quali, a titolo esemplificativo, il rimpatrio sanitario. Inoltre, lo studente/la studentessa non comunitario/comunitaria potrebbe non fruire di TEAM o copertura analoga. È pertanto fortemente raccomandata la stipula di un'adeguata assicurazione integrativa di viaggio, comprensiva, ove ritenuto opportuno, della copertura sanitaria integrativa, del rimpatrio e dei danni o dello smarrimento del bagaglio. Lo studente/la studentessa deve informarsi presso la ASL territoriale o presso qualsiasi altro canale ritenuto necessario.

ART. 10 – DISPOSIZIONI SU INTERRUZIONI, PROLUNGAMENTI E SOSPENSIONI DEL PERIODO DI TIROCINIO

1. Lo studente/la studentessa in mobilità Erasmus+ può ottenere un prolungamento del proprio periodo di permanenza all'estero purché l'Ateneo abbia i fondi per finanziare il prolungamento oppure, in assenza di fondi, purché lo studente/la studentessa accetti il prolungamento con lo status Erasmus+ senza borsa di studio,

fermo restando che non devono essere superati i limiti di durata di cui all'art. 2, comma 4.

2. L'Università e l'ente ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
 a. non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale è chiesto il prolungamento;
 b. l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 29 febbraio 2028;
 c. le richieste di prolungamento siano presentate previo nulla osta dell'ente ospitante, almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente concordato.

 L'eventuale conferma del prolungamento è notificata formalmente allo studente/alla studentessa dall'Ateneo tramite mail all'indirizzo istituzionale.
3. Lo studente/la studentessa può richiedere l'interruzione anticipata del tirocinio; in relazione alla durata effettiva dello stesso, possono verificarsi le seguenti situazioni con relative conseguenze:
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause imputabili allo studente/alla studentessa – comporta la restituzione della borsa di mobilità già erogata dall'Ateneo;
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause non imputabili allo studente/alla studentessa (gravi motivi o cause di forza maggiore debitamente documentate) – comporta la richiesta da parte dell'Ateneo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire di esprimersi sull'eventuale conferma della borsa di mobilità;
 - tirocinio uguale o superiore a due mesi – comporta la rimodulazione dell'importo della borsa di mobilità, in relazione alla durata effettiva del tirocinio.

 Nei casi sopra riportati lo studente/la studentessa non potrà beneficiare di un'altra borsa di mobilità di cui al presente bando per l'attivazione di un ulteriore tirocinio.
4. Il periodo di mobilità può essere sospeso nei casi previsti dall'art. 6, comma 4, del Regolamento Tirocini di Ateneo. In particolare, il servizio militare o civile, l'infortunio e la malattia di lunga durata, l'astensione obbligatoria per maternità e il congedo parentale possono determinare la sospensione del tirocinio secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata della mobilità e del relativo contributo finanziario, salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina Erasmus+ applicabile. Per i traineeship Erasmus+, i periodi di ferie o di chiusura ordinaria dell'impresa/organizzazione ospitante non sono considerati periodi di sospensione della mobilità, sono computati ai fini della durata minima del traineeship e non comportano la sospensione della sovvenzione, secondo quanto previsto dalla Guida Erasmus+ applicabile alla Call 2026. Al venir meno della circostanza che ha determinato la sospensione, il tirocinio può essere riattivato e completato nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dal Regolamento Tirocini di Ateneo e, in ogni caso, entro il termine finale di ammissibilità della mobilità previsto dal presente bando.

ART. 11 – ADEMPIMENTI FINALI PER LA CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITÀ

1. Al rientro in Italia lo studente/la studentessa deve consegnare i seguenti documenti di fine mobilità all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement:

a) registro di tirocinio debitamente compilato e sottoscritto dallo studente/dalla studentessa, dal referente aziendale e dal referente accademico;
b) relazione finale di tirocinio;
c) Erasmus for traineeship certificate, debitamente firmato e timbrato dall'ente ospitante, che costituisce attestazione della durata effettiva della mobilità;
d) consegna del *Learning Agreement for Traineeship – After the Mobility*, certificato attestante la durata della mobilità, nel quale sono altresì indicati le attività svolte, i risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità;
e) dichiarazione relativa all'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e relativa documentazione giustificativa, ove prevista, ai fini dell'attribuzione del contributo unitario per il viaggio ecologico.

2. A seguito dell'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della consegna della documentazione di fine tirocinio di cui al precedente comma 1, l'Ateneo procede entro i successivi 45 giorni alla liquidazione dell'eventuale saldo del contributo spettante oppure all'eventuale richiesta di rimborso.
3. Lo studente/la studentessa che non rispetta gli adempimenti previsti ai precedenti punti 1 e 2 **entro il 31 luglio 2028** perde ogni diritto alla borsa di mobilità e deve restituire l'intero ammontare già percepito.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ulteriori informazioni in merito al bando in oggetto, si invita a contattare l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, all'indirizzo di posta elettronica mobilita@univda.it.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Rigo, funzionario dell'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement dell'Università della Valle d'Aosta.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con Decreto rettorale n. 132, prot. n. 14988/I/03, del 30 settembre 2024, i dati personali forniti dai candidati/ dalle candidate saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato/l'interessata gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato/l'interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Si rimanda alle informative di Ateneo: Informativa Privacy - Università della Valle d'Aosta.

4. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
(sottoscritto digitalmente)